



Maria Francesca Arcidiacono
NOTAIO

Repertorio n. 18.778

Raccolta n. 9.159

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventidue del mese di febbraio.

22 febbraio 2024

In Gorizia, nel mio studio, alle ore 17,20 (diciassette e venti).

Innanzitutto a me **Maria Francesca Arcidiacono**, notaio in Gorizia, con studio ivi alla Via Nizza n. 1, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Gorizia, senza l'assistenza dei testimoni,

E' PRESENTE

* CAVALLI FABIO, nato a Grosseto il giorno 11 maggio 1954 e residente in Sagrado (GO) alla Via Remigio del Pino n. 36, Codice Fiscale CVL FBA 54E11 E202Y; il quale mi dichiara di intervenire nella sua veste di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione non riconosciuta denominata "**ACCADEMIA JAUFRE' RUDEL**", con sede in Gradisca d'Isonzo (GO) al Calle dei Macellai n. 2, Codice Fiscale 91010300316, Partita IVA 00498080316, costituita con atto a rogito del notaio Alessandra Malacrea Reinotti in data 4 dicembre 1992, Rep. n. 162.873, Racc. n. 1.816, debitamente registrato.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,

DICHIARA

che in questo giorno, luogo ed ora si è riunita l'assemblea in sede straordinaria della predetta associazione, e

RICHIESTE

di far constare da verbale lo svolgimento dell'adunanza e le deliberazioni adottate.

Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Assume la Presidenza ai sensi dell'art. V dello Statuto il Presidente Fabio Cavalli, il quale

CONSTATA

* che sono presenti tutti gli associati aventi diritto di voto, e precisamente: se stesso, Cecere Marialuisa, Cossi Alessandra, De Simone Sorrentino Ciro, Quassi Vinicio, Cecere Flavio;

* che è presente l'intero Consiglio Direttivo (composto di tre membri), nelle persone di:

- se stesso, Presidente;
- Cecere Marialuisa, Segretario e Tesoriere;
- Cossi Alessandra, Consigliere.

Dichiara pertanto validamente costituita l'Assemblea, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, ed apre la discussione sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica della denominazione in "**ACCADEMIA JAUFRÈ RUDEL**

REGISTRATO

Gorizia li 23/02/2024

al n. 330 Serie 1T

Atti Pubblici

Esatti € 245,00

di cui trascr. //

di cui imp. bollo € 45,00

DI STUDI MEDIEVALI - ETS";

2. Approvazione nuovo testo di Statuto associativo, anche in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017;

3. Varie ed eventuali.

Nessuno degli intervenuti si dichiara non sufficientemente informato sugli argomenti da trattare, né si oppone alla trattazione degli stessi.

DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE

Il Presidente, con l'autorizzazione dei presenti, passa alla trattazione congiunta dei punti all'ordine del giorno, vista la loro stratta connessione.

Illustra ai presenti la normativa contenuta nel D.Lgs. 117/2017 (in prosieguo anche "Codice del Terzo Settore" o "C.T.S."), che nel riformare l'intera disciplina del terzo settore, ha imposto, per gli Enti che intendano conseguire l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con o senza personalità giuridica, di adeguare gli statuti alle nuove disposizioni normative.

Anche gli scopi e le attività dell'associazione, prosegue il Presidente, devono essere riformulati nel rispetto dell'art. 5 del C.T.S..

Evidenzia ai presenti i vantaggi derivanti dall'iscrizione al RUNTS ed all'assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore (E.T.S.).

Cogliendo l'occasione dell'adeguamento dello Statuto alla nuova normativa di settore, propone inoltre di modificare la denominazione in "ACCADEMIA JAUFRÈ RUDEL DI STUDI MEDIEVALI" includendovi l'acronimo "ETS", e di riformulare interamente il testo di statuto.

Espone ai presenti le principali modifiche da apportare ed illustra in sintesi il nuovo testo di Statuto, composto di 26 (ventisei) articoli, e che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Invita quindi gli intervenuti a deliberare in merito all'approvazione del nuovo Statuto come sopra allegato.

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, all'unanimità,

DELIBERA

a) di modificare la denominazione dell'Associazione in "ACCADEMIA JAUFRÈ RUDEL DI STUDI MEDIEVALI - ETS", in breve anche "ACCADEMIA JAUFRÈ RUDEL - ETS" ed in sigla "A J R - ETS";

b) di approvare in toto e senza emendamenti tutte le proposte di modifica illustrate dal Presidente, e quindi di approvare il nuovo testo di Statuto come sopra allegato sotto la lettera "A", al fine di ottenere la qualifica di ETS senza personalità giuridica;

c) di conferire al Consiglio Direttivo, e per esso al suo Presidente pro-tempore, o ad altro componente successivamente designato dal Consiglio stesso, ogni più ampio potere,

senza esclusione alcuna, per dare attuazione a quanto deliberato, incluso il potere di apportare ai deliberati assembleari, e al testo dello Statuto approvato, ogni modifica e/o integrazione, che si rendesse necessaria od opportuna, a richiesta di ogni autorità amministrativa competente, ai fini dell'iscrizione nel R.U.N.T.S., in rappresentanza dell'Associazione.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18,10 (diciotto e dieci).

Il comparente, in qualità di legale rappresentante dell'associazione:

a) dichiara, ai fini delle necessarie volture, che l'Associazione non è proprietaria di beni immobili, né di beni mobili registrati;

b) autorizza me notaio ad effettuare tutti gli adempimenti pubblicitari conseguenti al presente atto, incluso il deposito del presente verbale e dello statuto allo stesso allegato nel RUNTS, con facoltà di sottoscrivere e presentare la relativa istanza, nonchè a fare tutto quanto altro necessario per ottenere l'iscrizione nel Registro medesimo.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Del presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia, ed in parte integrato a mano da me notaio su due fogli per sei facciate, ho dato lettura, senza l'allegato in quanto espressamente dispensato, al costituito che l'approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore 18,30 (diciotto e trenta).

Firmato: Fabio Cavalli

Maria Francesca Arcidiacono (Sigillo)

STATUTO

ACCADEMIA JAUFRÈ RUDEL di STUDI MEDIEVALI - ETS

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – SCOPI – ATTIVITA’

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1. È costituito, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in prosieguo anche CTS), l’Ente del Terzo Settore denominato “**Accademia Jaufrè Rudel di Studi medievali - ETS**” o, in breve, “**Accademia Jaufrè Rudel - ETS**”. È comunemente usata la sigla “**A J R - ETS**”.

ARTICOLO 2 - SEDE

1. L’Associazione ha sede legale in Gradisca d’Isonzo.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazione dello Statuto.

ARTICOLO 3 - DURATA

1. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4 - SCOPI-ATTIVITA'

1. L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo. L’Associazione opera per fini culturali, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento degli interessi collettivi. Osserva i principi, le norme e le consuetudini associative al fine di salvaguardare la funzione educativa e sociale della cultura pur nella sua peculiare identità e vocazione. In particolare sono sue finalità primarie la promozione, lo sviluppo e l'organizzazione della ricerca, dello studio e della divulgazione delle tematiche relative alla struttura culturale e sociale, alle tecniche di vita materiale e alle discipline scientifiche dell'epoca medievale nonché alle problematiche storiche antiche sia locali che nazionali ed internazionali.

2. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via principale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti **attività di interesse generale di cui all’art. 5 lett. i)** del D.Lgs. 117/2017:

- a. promuovere e pubblicare inchieste e rilevazioni, catalogare e pubblicare cataloghi, anche con procedure informatiche e multimediali;
- b. realizzare e/o agevolare vasti programmi di azione sociale, sia interni che esterni all'Associazione, con l'intento specifico di divulgare e stimolare l'approfondimento di tutti gli aspetti della cultura medievale;
- c. organizzare seminari di studi, anche a carattere internazionale, e corsi di diffusione e/o approfondimento sia per associati che per simpatizzanti, sia gratuiti che a pagamento (nei limiti consentiti dalla legge).

3. L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’**art. 6 del D.Lgs. 117/2017**, potrà esercitare anche **attività diverse** da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale

esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. In tale ambito l'associazione potrà partecipare a - e/o collaborare con - associazioni di cultori della materia, enti commerciali e non, per la gestione di specifiche attività, se ritenuto indispensabile od utile per il conseguimento degli scopi associativi, e potrà proporsi ed operare come struttura organizzativa e/o di servizio e/o collaborativa per enti sia pubblici che privati, come, a puro e non riduttivo titolo d'esempio, per case editrici.

4. Il Consiglio Direttivo è l'organo delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti del comma precedente.

5. L'Associazione realizza le attività di interesse generale sopra individuate nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2017.

6. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del C.T.S., anche attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e terzi (inclusi volontari e dipendenti).

7. All'Associazione spetta la proprietà intellettuale, con proprio diritto di tutela ed utilizzo, di quanto può derivare da atti, riunioni, congressi, seminari ecc. da essa organizzati e/o pubblicati e/o redatti.

8. L'Associazione può avere un logo, una bandiera, colori sociali, siti ed indirizzi di posta sul web e/o nell'ambito di altre strutture di rete di tipo informatico, fregiarsi di uno stemma, emettere medaglie e distintivi.

VOLONTARI E LAVORO RETRIBUITO

ARTICOLO 5 – VOLONTARI E LAVORO RETRIBUITO

1. L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lgs. n. 117/2017, e dalla legge in tema di associazioni.

ASSOCIATI

ARTICOLO 6 - ASSOCIATI

1. Il numero degli associati è illimitato ed hanno tutti i medesimi diritti e doveri.

2. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

3. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti (nei limiti consentiti dalla legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto.

4. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo. In caso di soggetti minori di età la richiesta deve essere controfirmata da chi eserciti la potestà genitoriale.

5. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. Il socio minorenni, comunque, acquisirà il diritto ad essere candidato ad una carica elettiva della Associazione solo al compimento della maggiore età.

6. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo **art. 9**. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
7. I nominativi degli associati sono annotati nel libro soci dell'Associazione.
8. La quota associativa, prevista dal Consiglio Direttivo, non è trasmissibile, né rivalutabile, né mai rimborsabile in quanto appartenente al patrimonio associativo.
9. Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee. In caso di associato minorenni il diritto di voto sarà esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

ARTICOLO 7 - AMMISSIONE

1. Per essere ammessi quali associati è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
 - a) indicare: per le persone fisiche, nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza; per le persone giuridiche, la denominazione o ragione sociale, la sede ed il Codice Fiscale;
 - b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
2. È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare su tale domanda durante la sua prima riunione, e comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato.
3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivarne la deliberazione e darne comunicazione all'interessato entro 15 giorni.
4. Questi può, entro un mese dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può proporre appello all'Assemblea dei soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. La decisione dell'Assemblea sarà definitiva.

ARTICOLO 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al contributo originario ed alla quota annuale. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
3. È proibito agli associati l'uso improprio, o comunque non autorizzato, del nome dell'Associazione, della sigla, di materiali, programmi ed idee in generale maturate all'interno dell'Associazione.
4. Tutti gli associati hanno il diritto e il dovere di partecipare alle attività associative.
5. Tutti gli associati hanno il diritto di prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, presentando motivata richiesta; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.
6. Gli associati, anche se con incarichi istituzionali, possono intrattenere rapporti di natura patrimoniale con l'Associazione, quando eventualmente richiesto o consigliato dalla particolare specializzazione, e purché con costi

non superiori a quelli di mercato; a tutti può competere, con delibera del Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese documentate.

ARTICOLO 9 – PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.
2. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno 2 (due) mesi. Il recesso ha effetto immediato; tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.
3. Gli associati possono essere esclusi per i seguenti motivi:
 - a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - b. quando si rendano morosi del pagamento delle quote associative. La morosità viene accertata dal Consiglio Direttivo nei confronti di quegli associati che risultino inadempienti al versamento della quota associativa;
 - c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di suoi membri e la delibera dovrà essere comunicata all'associato dichiarato escluso il quale, entro 30 giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 10 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli associati
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente
4. il Segretario
5. il Tesoriere
6. l'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, ove obbligatorio per legge o se istituito dall'Assemblea degli associati;
7. il Revisore legale, ove obbligatorio per legge o se nominato dall'Assemblea degli associati.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue sovrane deliberazioni, conformi allo statuto e non contrarie alla legge, obbligano tutti gli associati, ancorché assenti o dissenzienti.
2. Ogni associato esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota e/o contributo e/o quote di frequenza versati.
3. All'Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con la quota associativa; è consentita la delega, in forma scritta, esclusivamente ad altro associato che non può

rappresentarne più di due. Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

4. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente, o da persona a ciò delegata, almeno una volta all'anno, e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, oppure dall'Organo di controllo se nominato.

5. La convocazione è effettuata mediante qualunque mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione (raccomandata, posta elettronica, consegna a mano, ecc.) almeno 8 giorni prima della data della riunione, con indicazione del giorno, luogo, ed ora e degli argomenti all'ordine del giorno, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione (da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima). L'avviso può eventualmente essere anche affisso presso la sede legale o pubblicato sul sito dell'associazione.

6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza anche del Vicepresidente, l'Assemblea è presieduta da altra persona nominata dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea. Il verbale dell'Assemblea è redatto da un segretario scelto, anche al di fuori degli associati, dall'Assemblea stessa e verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ARTICOLO 12 - COMPETENZE

1. All'**Assemblea Ordinaria** spettano i seguenti compiti:

- a. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b. approvare i bilanci;
- c. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d. deliberare, in caso di ricorso, sui provvedimenti di esclusione e di rigetto delle domande di ammissione;
- e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f. fornire le direttive per la realizzazione delle finalità associative.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3. All'**Assemblea Straordinaria** spettano i seguenti compiti:

- a. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
- c. deliberare sulle proposte di trasformazione, fusione e scissione.

4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera altresì su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza.

ARTICOLO 13 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
2. L'Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti.
3. L'Assemblea Straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli associati; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre sempre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.
4. Tutte le assemblee si intendono validamente costituite, anche in difetto di convocazione, qualora siano presenti tutti gli associati, ed i componenti dell'organo amministrativo e di controllo, se nominato, e tutti i partecipanti si dichiarino a conoscenza degli argomenti da trattare (Assemblea totalitaria).
5. Per le elezioni delle cariche sociali la votazione può avvenire a scrutinio segreto.
6. L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di collegamento a distanza a condizione che:
 - a. il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b. il verbalizzante possa percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c. gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'O.D.G..

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di **3** (tre) ad un massimo di **9** (nove) consiglieri eletti dall'Assemblea fra gli associati, e resta in carica per quattro esercizi, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.
2. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un consigliere prima della scadenza del mandato, esso verrà sostituito nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.
4. Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci all'atto della nomina, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente.
5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività a titolo gratuito, fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività svolta.

ARTICOLO 15 – ADUNANZE

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, e comunque almeno due volte l'anno.

2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione [o 2 (due) giorni prima in caso di urgenza], e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione può avvenire con ogni mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione.
4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri ed i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato.
5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante audioconferenza e/o videoconferenza, con le stesse modalità previste per l'Assemblea.
6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.
7. Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, ed approvato dal Consiglio stesso al termine della seduta.

ARTICOLO 16 - POTERI

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e gli competono tutti i poteri non riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea degli Associati; e così, a titolo esemplificativo, ma non riduttivo, il Consiglio Direttivo:
 - a. assicura il conseguimento delle finalità istituzionali;
 - b. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
 - c. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - d. redige i bilanci con le relative relazioni, che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli associati, ed allegati al relativo verbale;
 - e. stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - f. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
 - g. delibera circa l'ammissione e l'esclusione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea dei soci);
 - h. delibera le convenzioni tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs. 117/2017, determinandone anche le modalità di attuazione. Sono stipulate dal Presidente dell'Associazione che, inoltre, le custodirà presso la sede dell'Associazione;
 - i. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
 - j. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - k. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;

- l.** svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
 - m.** instaura rapporti di collaborazione, accordi e convenzioni;
 - n.** redige ove del caso, il regolamento dei lavori assembleari, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - o.** adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni.
- 2.** Può delegare alcune funzioni a qualcuno dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

PRESIDENTE – SEGRETARIO - TESORIERE

ARTICOLO 17 - IL PRESIDENTE

- 1.** Il Presidente ed il Vice Presidente vengono nominati dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, nella prima riunione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea all'atto della nomina dell'organo amministrativo.
- 2.** Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.
- 3.** Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a.** sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
 - b.** firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - c.** curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - d.** adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - e.** convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
 - f.** verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne la riforma ove se ne presenti la necessità.
- 4.** In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
- 5.** Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quattro anni, analogamente al periodo di vigenza del Consiglio Direttivo, e possono essere riconfermati.
- 6.** Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo organo amministrativo.

ARTICOLO 18 - SEGRETARIO-TESORIERE

- 1.** Il Tesoriere ed il Segretario vengono eletti dal Consiglio Direttivo, nell'ambito dei suoi membri.
- 2.** Il Segretario assiste il Presidente ed il Consiglio Direttivo, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. È responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulti la gestione economica e

finanziaria dell'Associazione, nonché della regolare tenuta dei libri associativi.

3. Il Tesoriere segue i movimenti contabili e finanziari dell'Associazione e cura le relative registrazioni, conservandone i libri.

4. I due incarichi possono essere affidati alla stessa persona.

5. Il Segretario e il Tesoriere durano in carica quattro anni, analogamente al periodo di vigenza del Consiglio Direttivo, e possono essere riconfermati.

ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 19 - ORGANO DI CONTROLLO

1. Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

2. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea, almeno uno dei quali iscritto nel Registro dei Revisori legali. In caso di organo monocratico dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.

3. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

4. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

5. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

ARTICOLO 20 – FUNZIONI

1. È compito dell'Organo di Controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS.

2. L'Organo di Controllo può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

3. L'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo settore.

4. L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 21 – ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea. Il Revisore deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

2. Il Revisore rimane in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

3. Il Revisore ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il Revisore decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. Il Revisore deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

PATRIMONIO – RISORSE - AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 22 – PATRIMONIO RISORSE AMMINISTRAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione e da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.
2. L'Associazione trae i mezzi finanziari da:
 - a) quote sociali, quote di frequenza;
 - b) contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse, che siano conformi a quanto previsto dal CTS ai sensi del D Lgs. 117/2017;
 - c) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - d) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
 - e) proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.
3. Tutte le entrate vengono utilizzate e spese per il raggiungimento delle finalità associative.
4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 co. 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

LIBRI - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ARTICOLO 23 – LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, il Libro dei soci dell'Associazione, ed ogni altro libro obbligatorio per legge.
2. I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 24 – ESERCIZI SOCIALI

1. Gli esercizi dell'Associazione si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità, rispettando le vigenti norme di legge.

3. Il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea ordinaria degli associati per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro diverso termine qualora previsto e/o permesso dalla legge.

4. Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 25 – SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

3. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 26 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di enti del Terzo settore con particolare riferimento al D.lgs.117/2017, ed ai principi generali dell'Ordinamento giuridico.

Firmato: Fabio Cavalli

Maria Francesca Arcidiacono (Sigillo)

[illegible]